



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

Facoltà di  
Giurisprudenza

TRENTO E LA COMPARAZIONE GIURIDICA:  
VOCI, ESPERIENZE, RIFLESSIONI.  
DALLA TESTIMONIANZA DI RODOLFO SACCO  
E MAURO CAPPELLETTI

a cura di  
LUISA ANTONIOLLI  
FULVIO CORTESE  
ELENA IORIATTI  
BARBARA MARCHETTI

2024

## INDICE

	Pag.
Fulvio Cortese <i>Trento e il diritto comparato: una premessa</i> .....	1
Antonio Gambaro <i>La figura scientifica di Rodolfo Sacco</i> .....	7
CAPITOLO PRIMO RODOLFO SACCO	
Pier Giuseppe Monateri <i>Le tesi di Trento: un'analisi filologica dei testi originari</i> .....	23
Claudio Consolo <i>Lo stile comparatista "Trentino-Rodolfino": la ricezione sugli incisori processuali civili</i> .....	41
Gianmaria Ajani <i>Rodolfo Sacco e i diritti remoti</i> .....	55
Maria Rosaria Ferrarese <i>Globalizzazione, comparazione e il ruolo dei giuristi privati: verso un nuovo formante giuridico?</i> .....	65
Giuseppe Nesi <i>Diritto internazionale e diritto comparato a Trento: ieri, oggi e domani</i> .....	91
Elisabetta Grande <i>Lontano dalla luce del lampione: un inedito appunto di viaggio di Rodolfo Sacco</i> .....	99
Ugo Mattei <i>Un partigiano a Trento</i> .....	113

INDICE

Pag.

CAPITOLO SECONDO  
MAURO CAPPELLETTI

Nicolò Trocker	
<i>Ricordando il grande trentino “emigrato nel diritto comparato” ..</i>	123
Vincenzo Varano	
<i>L’itinerario intellettuale di Mauro Cappelletti .....</i>	145
Andrea Becherucci	
<i>Alcune considerazioni preliminari sui carteggi di Mauro Cappelletti con alcuni giuristi italiani .....</i>	163

CAPITOLO TERZO

PARTE PRIMA

COMPARATIVE LAW AND NON-WESTERN LEGAL TRADITIONS

Luca Pes	
<i>Between Ethnocentric Assumptions and Geopolitical Changes .....</i>	181
Anne Griffiths	
<i>The Demise or Regeneration of Comparative Law? The Production of Knowledge .....</i>	189

PARTE SECONDA

AT THE CROSSROAD OF COMPARATIVE LAW:  
THE RELATIONSHIP OF LAW WITH OTHER SCIENCES

Carlo Casonato	
<i>A Brief Introduction .....</i>	215
Roberto Scarciglia	
<i>Methodological Pluralism and Legal Comparison: Challenges in the Post-Global Age .....</i>	231

INDICE

	Pag.
Giorgio Resta <i>Identity Politics: The Relationship of (Comparative) Law with Other Sciences</i> .....	241
PARTE TERZA COMPARATIVE LAW AND LEGAL TAXONOMIES: IS THERE STILL A PUBLIC/PRIVATE DIVIDE?	
Vivian Curran <i>Musings on Private Law / Public Law Taxonomies in Compara- tive Law</i> .....	267
Silvia Ferreri <i>Private and Public Legal Fields: Several Shades of Grey</i> .....	277
Barbara Marchetti <i>Public and Private Divide: Some Reflections from the Perspec- tive of Administrative Law</i> .....	295
INDICE DEGLI AUTORI .....	307

# DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO COMPARATO A TRENTO: IERI, OGGI E DOMANI

*Giuseppe Nesi*

1. Quando mi è stato chiesto di prendere la parola al convegno in ricordo di Rodolfo Sacco e Mauro Cappelletti su *Metodi e sfide del diritto comparato*, e di partecipare alla tavola rotonda *Trento e il diritto comparato: osservare il passato per guardare al futuro*, ho volentieri accolto l'invito. Oltre che l'idea di contribuire al ricordo di due grandi giuristi, mi faceva piacere riflettere sul tema oggetto della tavola rotonda, attingendo in parte ai miei ricordi e pensando soprattutto alla storia della Facoltà di Giurisprudenza di Trento<sup>1</sup>. Il mio intervento si baserà dunque, retrospettivamente, su queste riflessioni e su un articolo recentemente pubblicato e che utilizzerò pressoché *verbatim*; questa scelta è dovuta al fatto che in quello scritto ho provato proprio a “osservare il passato”, come indicato nel titolo della tavola rotonda. Dopo accennerò a un progetto avviato negli scorsi anni e, in prospettiva futura, a un altro avente ad oggetto la formazione di giuristi e la diffusione del diritto comparato e del diritto internazionale lontano da Trento sul quale ragioniamo da un po' di tempo.

2. Nell'articolo al quale mi riferisco richiamo le parole che utilizzo nel dare il benvenuto agli studenti nel corso di diritto internazionale, allorché parlo, per grandi linee, della storia della Facoltà di Giurispru-

---

<sup>1</sup> Lo spunto per riflettere su Trento e il diritto comparato mi era stato offerto dalla preparazione dell'articolo scritto per il blog in onore di Roberto Toniatti, pubblicato alla fine del 2020. L'articolo, intitolato *Diritto internazionale, diritto comparato e comparative international law*, è reperibile online nella sua originaria formulazione all'indirizzo: <https://www.robertotoniatti.eu/contributi/diritto-internazionale-diritto-comparato-e-comparative-international-law>.

denza di Trento, delle sue principali caratteristiche e di come l'insegnamento delle materie giuridiche ha preso qui forma nel corso degli anni. Nel farlo ricordo che la Facoltà di Giurisprudenza di Trento è nata a metà degli anni Ottanta del secolo scorso per iniziativa di alcuni professori, provenienti soprattutto dalle Università di Bologna e di Torino e subito affiancati da altri di altre zone d'Italia, che intendevano creare una Facoltà giuridica che potesse offrire agli studenti una formazione che, pur rispettando i requisiti ministeriali, andasse al di là dei tradizionali canoni, assai conservatori, osservati nelle Facoltà giuridiche del resto d'Italia. I canoni tradizionali, frutto probabilmente di alcuni luoghi comuni di lontana provenienza, prevedevano per esempio che il diritto nelle sue varie articolazioni dovesse essere studiato secondo un'ottica esclusivamente interna, nazionale; che il diritto internazionale – nonostante gli sforzi di tutti gli internazionalisti contemporanei di dimostrare il contrario – fosse una materia più vicina alla filosofia che al diritto; che si desse molto spazio alle materie romanistiche. Infine, tranne alcune lodevoli eccezioni, era molto raro che ci fossero insegnamenti di diritto comparato.

In questo contesto nazionale, assai per così dire ingessato e comunque abbastanza omogeneo, a Trento c'era una comunità di studiosi che – per preciso volere dei suoi promotori – stava creando una Facoltà in cui a ciascun insegnamento di diritto positivo, diritto privato, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto processuale penale... ne veniva affiancato un altro con in più la parola "comparato". E questo perché tra coloro che avevano accolto l'invito a far nascere la Facoltà di Giurisprudenza di Trento molti, pur provenendo da una formazione tradizionale, avevano iniziato o promosso gli studi comparatistici in Italia. È da notare che all'epoca a nessuno passò per la mente di aggiungere la parola comparato alla materia del "diritto internazionale", e questo perché si riteneva che lo studio e l'insegnamento del diritto internazionale avessero caratteristiche che non si prestavano alla comparazione. La centralità che a Trento è stata data, ed è data, agli studi comparatistici nelle varie accezioni, e cioè non soltanto come metodologia alla quale fare ricorso nell'esame degli istituti e delle caratteristiche rilevanti dei diversi ordinamenti giuridici statali, oppure come metodo per comparare diverse materie colle-

gate al diritto, o ancora come modo di affrontare, comparando i diversi percorsi seguiti dalla storia, i principali fenomeni storici e concetti filosofici connessi allo studio del diritto.

3. Fino a qualche anno fa, pur riconoscendo la particolare utilità in generale del ricorso alla comparazione negli studi giuridici e ricordando il successo dell'esperienza trentina che ha ormai pervaso in tutta Italia Facoltà giuridiche che apparivano impermeabili a tale prospettiva, concordavo con i fondatori della Facoltà giuridica trentina e ritenevo che il diritto internazionale fosse immune dalla comparazione. Appariva infatti difficile parlare di "diritto internazionale comparato", salvo che con questa espressione non si volesse alludere – a mio avviso in maniera corretta – all'esistenza di diverse scuole, regionali o nazionali, africana, latino-americana, tedesca, francese, anglosassone, italiana, di New Haven... ciascuna capace di dare una visione originale dello studio e dell'insegnamento del diritto internazionale, materia che aveva tuttavia una sua unicità in ragione soprattutto dei suoi soggetti e delle sue fonti, e ovviamente delle sue caratteristiche di base.

Il convincimento d'insegnare una materia immune dalla comparazione si basava infatti sulla circostanza che per me è sempre esistito un solo modo d'illustrare le caratteristiche di fondo del diritto internazionale rispetto a quelle dell'ordinamento statale... Il diritto internazionale si occupa di una società di 'eguali' e non esiste un sistema accentrato di produzione, esecuzione e accertamento del diritto, contrariamente a quanto avviene per gli ordinamenti statali. Non c'è un legislatore mondiale, né un giudice mondiale e tanto meno un governo mondiale, per quanto secondo la Carta delle Nazioni Unite (che a sua volta non è la Costituzione mondiale) l'Assemblea generale possa discutere e deliberare su qualsiasi argomento; la Corte internazionale di Giustizia sia il principale organo giurisdizionale dell'ONU e il Consiglio di Sicurezza abbia la responsabilità primaria nel mantenimento della pace e sicurezza internazionale. Da queste considerazioni derivano diverse conseguenze in relazione alle attività degli Stati e al modo in cui si forma la loro volontà nel partecipare al commercio giuridico mondiale.

Era dunque forte l'idea – lo ripeto – che il diritto internazionale fosse, per così dire, unico e comunque non suscettibile di comparazione, se non nel senso spiegato sopra. Rafforzava questo convincimento anche una delle mie prime letture di diritto internazionale nella quale un grande internazionalista, Oscar Schachter, faceva riferimento all'espressione “invisible college of international lawyers”<sup>2</sup> per descrivere una sorta di comune modo d'intendere i caratteri fondamentali del diritto internazionale da parte di coloro che, in tutto il mondo, lo praticavano – nei ministeri, negli studi legali, nelle organizzazioni intergovernative, nelle organizzazioni non governative, nelle piccole e grandi aziende – o lo insegnavano o facevano ricerca nell'ambito del diritto internazionale – nelle Università, nei *think tank*, nelle istituzioni culturali.

4. Da qualche anno a questa parte devo però segnalare che è sempre più diffuso, negli scritti di colleghi internazionalisti, soprattutto all'estero, il riferimento all'espressione *comparative international law*, così come sempre più spesso si parla, nel descrivere fenomeni di diritto internazionale, di *comparative foreign relations law*. Che cosa s'intende con queste due espressioni e come si relazionano con il diritto comparato e con il diritto internazionale? Per quel che riguarda il *comparative international law*, che scaturisce proprio dal rapporto tra diritto internazionale e diritto comparato, lascio la parola a una brillante internazionalista australiana, Anthea Roberts, che nell'ultimo decennio ha dedicato energie e studi a questo tema e che si è anche chiesta in un recente volume se il diritto internazionale sia davvero internazionale<sup>3</sup>. Anthea Roberts, nel descrivere e commentare il ruolo dei tribunali interni nella creazione e nell'attuazione del diritto internazionale, ricorda che i giuristi hanno familiarità con il diritto comparato (inteso come lo studio del-

---

<sup>2</sup> O. SCHACHTER, *The Invisible College of International Lawyers*, in *Northwestern University Law Review*, 1977-78, p. 217 ss. Segnalo in proposito anche S. VILLALPANDO, *The 'Invisible College of International Lawyers' Forty Years Later*, in *ESIL Conference Paper Series*, 3, 2013, p. 1; A.M. SLAUGHTER, *A New World Order*, Oxford, 2004, nonché O.A. HATHAWAY, S.J. SHAPIRO, *The Internationalists. How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World*, New York, 2017.

<sup>3</sup> A. ROBERTS, *Is International Law International?*, Cambridge, 2018.

le analogie e delle differenze tra sistemi giuridici nazionali) e con il diritto internazionale (inteso come il diritto creato dagli Stati nei rapporti tra loro). E poi precisa che gli accademici e chi pratica il diritto devono ancora teorizzare (*conceptualize*) una sintesi emergente tra diritto comparato e diritto internazionale attraverso la quale i tribunali interni e gli altri strumenti di governo adattano in vario modo il diritto internazionale, creando così una base per uno studio comparato. In estrema sintesi, secondo Roberts,

academics, practitioners and international and national courts are increasingly seeking to identify and interpret international law by engaging in comparative analyses of various domestic courts decisions. This emerging phenomenon, which I term ‘comparative international law’, loosely fuses international law (as a matter of substance) with comparative law (as a matter of process)<sup>4</sup>.

Quanto invece alla materia *comparative foreign relations law*, è il curatore di un’eccellente raccolta di scritti sull’argomento che viene in soccorso. Nella prefazione al volume che raccoglie diversi contributi vertenti sul tema, Curtis Bradley scrive:

comparative foreign relations law compares and contrasts how nations, and also supranational entities such as the European Union, structure their decisions about matters such as entering into and exiting from international agreements, engaging with international institutions, and using military force, as well as how they incorporate treaties and customary international law into their domestic legal systems<sup>5</sup>.

5. Le definizioni di *comparative international law* e di *comparative foreign relations law*, appena ricordate, potrebbero fare pensare che a Trento si possa ormai gettare il cuore oltre l’ostacolo e finalmente ag-

---

<sup>4</sup> A. ROBERTS, *The Role of National Courts in Creating and Enforcing International Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2011, p. 57.

<sup>5</sup> C.A. BRADLEY, *The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law*, Oxford, 2019, p. vii. Interessanti spunti sono contenuti anche in H. AUST, T. KLEINLEIN (a cura di), *Encounters between Foreign Relations Law and International Law. Bridges and Boundaries*, Cambridge, 2021.

giungere, per la prima volta in Italia, il termine “comparato” alla materia del diritto internazionale.

Credo tuttavia, in maniera sempre più convinta, che sia nell’un caso che nell’altro l’oggetto dello studio sia pur sempre il diritto internazionale: entrambi gli approcci disciplinari appena descritti tendono in realtà a comparare la posizione degli Stati e delle loro articolazioni nel trattare questioni di diritto internazionale. E, d’altra parte, “to put it bluntly”, mentre è indubbio che nello studiare e applicare il diritto non si possa oggi prescindere dal constatare la pluralità di ordinamenti giuridici statali, escluderei di potere financo immaginare una pluralità di ordinamenti giuridici internazionali, benché in determinate materie possano nascere delle norme consuetudinarie regionali e particolari così come nel diritto internazionale si possono trovare comunità con regole specifiche che non sono però in grado di costituire un vero e proprio ordinamento distinto. La soluzione potrebbe forse essere quella di intendersi su che cosa significhi “diritto internazionale comparato”, avendo però ben presente che l’oggetto dell’indagine e della comparazione è pur sempre un ordinamento giuridico unitario<sup>6</sup>.

Discorso del tutto diverso – che non rileva direttamente per il cosiddetto diritto internazionale comparato, ma al quale accenno qui per completezza e per offrire un’istantanea dello stato dell’arte – è il discorso della molteplicità di specializzazioni del diritto internazionale. A questo proposito, la rapida e tumultuosa evoluzione dei rapporti internazionali ha reso oggi sempre più difficile, anche per chi insegna diritto internazionale, riuscire a seguire esaustivamente i progressi che si registrano nelle varie articolazioni del diritto internazionale, che spaziano dal diritto dei conflitti armati al diritto del mare, dalla tutela internazionale dei diritti umani al diritto internazionale dell’economia, dal diritto dell’ambiente al diritto delle istituzioni internazionali, al diritto dello spazio... Per non ricordare che a loro volta queste articolazioni sono ricche di ulteriori specializzazioni. Proprio alla luce di questi sviluppi appare ancora più importante partire, anche nell’insegnamento del diritto internazionale, da punti chiari e condivisi che richiamano quelli che

---

<sup>6</sup> M. FORTEAU, *Comparative International Law Within, Not Against, International Law. Lessons from the International Law Commission*, in *American Journal of International Law*, 2015, p. 498.

sono alla base dell'*invisible college of international lawyers*, e che sono imprescindibili per la comprensione del diritto internazionale come disciplina giuridica dalle molteplici articolazioni, nonché nei rapporti con altri ambiti di conoscenza.

6. Fin qui la riflessione sui rapporti tra diritto internazionale e diritto comparato a Trento. Quanto invece alle prospettive della Facoltà, accennerò a due progetti, il primo avviato da alcuni anni e un secondo che si trova ancora in fase progettuale.

Il primo progetto al quale mi riferisco, è la laurea triennale in inglese in *Comparative, European and International Legal Studies (CEILS)*, voluto dalla Facoltà di Giurisprudenza per far fronte a una crescente domanda di un tipo di formazione giuridica, non ancora presente in Italia allorché il programma fu lanciato. In particolare, si era notato che sempre più di frequente studenti italiani decidevano, alla fine della scuola media superiore, di studiare all'estero anche materie giuridiche. Si iniziò dunque a riflettere all'inizio degli anni Dieci di questo secolo, sull'opportunità di offrire anche a Trento una valida alternativa. La Facoltà si era in realtà distinta fin dalla sua istituzione per la sua apertura 'genetica' al mondo e per alcuni insegnamenti impartiti in lingue diverse dall'italiano. Approntare un vero e proprio corso, seppure triennale, d'insegnamento di materie giuridiche in lingua diversa dall'italiano apparve quasi naturale a molti di noi, e così nacque e si consolidò l'idea che occorreva fare uno sforzo ulteriore che prometteva bene da diversi punti di vista. Molti studenti di madrelingua italiana avrebbero potuto studiare giurisprudenza in lingua diversa dall'italiano; un corso triennale in inglese avrebbe potuto attrarre a Trento studenti e docenti stranieri; gli stessi docenti della Facoltà avrebbero potuto perfezionare e consolidare i propri metodi d'insegnamento in una lingua diversa dall'italiano e questo avrebbe loro permesso di affrontare più serenamente anche il confronto (e la concorrenza) con un mondo internazionale della didattica nel quale l'abilità a insegnare diritto in più lingue è certamente un grande vantaggio. In altre parole, gli aspetti positivi dell'iniziativa apparvero evidenti: i rappresentanti degli studenti si rammaricavano di essere troppo anziani per poterne approfittare e i docenti, soprattutto i

più giovani, dimostrarono un grande entusiasmo e una piena disponibilità. Ad alcuni anni di distanza si può dire che CEILS, al quale soltanto una parte di coloro che presenta domanda viene ammesso, abbia raggiunto almeno alcuni dei suoi scopi, anche se, come sempre, c'è tanto da lavorare<sup>7</sup>.

L'altra iniziativa, che è in fase di preparazione, riguarda invece un programma con un Paese africano e con le istituzioni di quel continente che ha l'obiettivo di formare i giudici e affermare lo stato di diritto. Anche in questo caso ci ispiriamo ad alcuni dei padri fondatori della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, e tra questi certamente a Rodolfo Sacco che in Africa insegnò ed ebbe importanti e dirette esperienze soprattutto negli anni Sessanta e Settanta. Ma, per ovvie ragioni, di questo progetto parleremo diffusamente soltanto una volta che si sarà concretizzato.

---

<sup>7</sup> CEILS è il risultato di un progetto avveniristico promosso dall'allora Preside della Facoltà di Giurisprudenza prof. Giuseppe Nesi, con la collaborazione del Preside Vicario prof. Fulvio Cortese e del Gruppo di Lavoro (professori Marco Dani, Gabriella Di Paolo, Paola Iamiceli, Elena Ioriatti) costituito e coordinato dal prof. Nesi (nota dei curatori).